

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR



Al dott. Paolo Pizzichini (PAOLO.PIZZICHINI@AN.OMCEO.IT)

Ai Direttori Provinciali del C.F.S.M.G. della Regione Puglia

c/o gli Ordini prov.li dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di BA-BR-BAT-FG-LE-TA

Ai Referenti Amministrativi del C.F.S.M.G. della Regione Puglia

c/o le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia BA-BR-BT-FG-LE-TA

Oggetto: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia - Esercizio dell'attività libero professionale.

Si riscontra la nota e-mail del 24 ottobre 2020, con cui il dott. Paolo Pizzichini - ammesso al Corso mediante graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del d.l. 35/2019 (convertito con l. 60/2019) ed assegnato al Polo formativo "P.O. Perrino" di Brindisi - richiede delucidazioni in merito alla possibilità per i medici in formazione di esercitare l'attività libero professionale durante il periodo di frequenza delle attività didattiche.

Preliminarmente si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 24 del D.Lgs. 368/99, il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, implicante la partecipazione alla totalità delle attività formative.

L'art. 11, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 - valorizzando debitamente la ratio del citato art. 24 del D.Lgs. 368/99 e il significato della frequentazione a tempo pieno dei corsisti - individua le attività che sono inibite al medico in formazione e, viceversa, quelle che possono essere esercitate, purché sussistano le condizioni prescritte dalla legge. Nello specifico, ai sensi del citato art. 11, ai medici in formazione è inibito l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il S.S.N. o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, nonché la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del Corso di formazione in Medicina Generale.

Nello specifico, per quanto concerne il regime di incompatibilità dei medici ammessi mediante graduatoria riservata, il Ministero della Salute con nota DGPROF 0022176 del 12 maggio 2020 ha chiarito che detti medici - al pari dei medici ammessi mediante procedura concorsuale – qualora siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori, convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso devono preventivamente rinunciare ai suddetti incarichi.

Tanto premesso - considerata la cronica carenza dei medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dall'emergenza sanitaria da Covid- 19 - al fine di scongiurare gravi disservizi nelle diverse aree della medicina generale e garantire la continuità assistenziale primaria e www.regione.puglia.it



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR

territoriale, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno, limitatamente ai medici iscritti al C.F.S.M.G. 2019/2022, derogare al regime di incompatibilità innanzi illustrato, consentendo ai suddetti medici di mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i M.M.G., ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, prevedendo che, in tali casi, "le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche".

Dal tenore letterale delle richiamata disposizione appare evidente che il diritto alla conservazione dell'incarico di cui al D.M. Salute del 28 settembre u.s. afferisce esclusivamente ai rapporti c.d. convenzionali di cui al vigente A.C.N. (ovvero assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale), non anche all'attività libero professionale.

Conseguentemente - fatta salva l'ipotesi di medici ammessi in soprannumero a cui l'art. 3 della l. 401/2000 riconosce espressamente la possibilità di esercitare attività libero professionale purchè compatibile con gli obblighi formativi - ai medici in formazione ammessi mediante concorso e mediante graduatoria riservata è inibito l'esercizio della suddetta attività libero professionale.

Per completezza di informazione si rappresenta infine che il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute - Area Assistenza Territoriale, al fine di favorire una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale della normativa in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha predisposto un documento recante indicazioni in merito all'applicazione del DL. 14/2020 (confluito oggi nella L. 27/2020). Nello specifico il citato documento – già trasmesso alle SS.LL. con nota prot. AOO-183-5144 del 3 aprile 2020 - chiarisce che "L'attività espletata dai medici in formazione in regime di libera professione per le aziende sanitarie in attività legate all'emergenza Covid-19 è riconosciuta come attività pratica".

Conseguentemente, alla luce di quanto innanzi ampliamente rappresentato, fino al perdurare dello stato di emergenza così come prorogato dal D.L. 125/2020, ai medici in formazione è comunque consentito l'esercizio di attività espletate in regime di libera professione, purchè la medesima sia svolta in favore delle ASL, al fine fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Distinti saluti

Il funzionario P.O. Gianluigi Cio**ca**rone

Il dirigente di S

Il dirigente di Sezione Giovanti

www.regione.puglia.it